

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5056 del 21/09/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA ARGO TRACTORS SPA DI FABBRICO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5169 del 19/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.33664/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"ARGO TRACTORS Spa" - Fabbrico.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"ARGO TRACTORS Spa"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Fabbrico – Via G. Matteotti n.7** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di produzione e commercializzazione di macchine agricole, acquisita agli atti dell'ARPAE con prot.n.**PGRE/12795** del **22/11/2016** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Fabbrico con atto n.prot.1378/2017 acquisito in data 24/02/2017 al PGRE/2126, relativamente alla conformità urbanistica;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/13801/2016 acquisito in data 16/12/2016;

Visto il nulla osta espresso dal Comune di Fabbrico e acquisito al protocollo con n. PGRE/2017/2126 in data 24/02/2017, in merito allo scarico di acque reflue industriali ed acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l’Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell’articolo 3 del DPR 59/13 per l’impianto della ditta “**ARGO TRACTORS Spa**” ubicato nel Comune di **Fabbrico – Via G. Matteotti n.7**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. 152/06
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all’impatto acustico

2) che la presente sostituisce l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia di Reggio Emilia prot.n.20956/508/2012 del 10/04/2013;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l’esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. 152/06;

Allegato 2– Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. 152/06;

Allegato 3 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 4 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all’articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs 152/06.

- Lo scarico oggetto del presente allegato (denominato in planimetria con la sigla S10) risulta costituito da acque di controlavaggio filtri del deferrizzatore classificate come acque reflue industriali.
- L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto e tramite due pozzi.
- La ditta dichiara che non vi sono attività svolte all'esterno che prevedano il trattamento delle acque meteoriche ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **3.500 m³**.
2. Gli scarichi non dovranno superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
12. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs 152/06.

- Gli scarichi oggetto del presente allegato risultano costituiti da:
 - nebbia salina di condensa, proveniente dagli impianti utilizzati per le prove sulle superfici, denominato in planimetria S6;
 - acque di rigenerazione dell'addolcitore ed il concentrato dell'osmosi inversa, denominato in planimetria S7.
- L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto e tramite due pozzi.
- La ditta dichiara che non vi sono attività svolte all'esterno che prevedano il trattamento delle acque meteoriche ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005.

Prescrizioni

- 1) Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053/2003.
- 2) Il pozzetto di ispezione deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 3) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 4) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 5) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 6) E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 7) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data **tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.

- 11) Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
- 12) Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"ARGO TRACTORS Spa"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione di macchine agricole nell'impianto ubicato in Comune di **Fabbrico – Via G. Matteotti n.7** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate

EMISSIONE N.63 - N.4 CENTRI DI LAVORO
 EMISSIONE N.99 – CALDAIA A VAPORE
 EMISSIONE N.106 - LAVORAZIONE FORCELLE E MAZAK 6
 EMISSIONE N.114 - N.2 TORNII AUTOMATICI
 EMISSIONE N.132 – 133 - CABINA DI VERNICIATURA
 EMISSIONE N.134 - TUNNEL APPASSIMENTO
 EMISSIONE N.135 - FORNO DI ESSICCAZIONE
 EMISSIONE N.144 – TUNNEL DI LAVAGGIO
 EMISSIONE N.145 – ESTRAZIONE CABINA DI SOFFIAGGIO
 EMISSIONE N.146 – BRUCIATORE RISCALDAMENTO SOLUZIONE DI LAVAGGIO
 EMISSIONE N.147 – N.2 CNC
 EMISSIONE N.148 – ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA
 EMISSIONE N.149 – ASPIRAZIONE FUMI MARMITTA PTO1
 EMISSIONE N.150 – ASPIRAZIONE FUMI MARMITTA PTO2

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152

- il termine per la **messa in esercizio** degli impianti **E63 – E99 – E106 – E114 – E144 – E145 – E146 – E147 – E148 – E149 – E150** è fissato per il giorno **6 Novembre 2017** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **13 Novembre 2017**.
- il termine per la **messa in esercizio** degli impianti **E132 – E133 – E134 – E135** è fissato per il giorno **23 Settembre 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **30 Settembre 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E3	ACCENSIONE MOTORI	4000	Oltre il colmo del tetto	10 min/g	----	-----	
E4	ACCENSIONE MOTORI	16000	Oltre il colmo del tetto	8	----	-----	
E5	FOSFOSGRASSAGGIO	6400	Oltre il colmo del tetto	2	Fosfati (come PO ₄)	< 5	
E6	FOSFOSGRASSAGGIO	4800	Oltre il colmo del tetto	5	Fosfati (come PO ₄)	< 5	
E7-E8	VERNICIATURA APPASSIMENTO +	86800 CAD.	Oltre il colmo del tetto	9	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 50	
E9	ESSICCAZIONE	4000	Oltre il colmo del tetto	11	COV (Come C-Tot)	< 50	
E10	ESSICCAZIONE	2000	Oltre il colmo del tetto	11	COV (Come C-Tot)	< 50	
E11-E12	CAPPA LINEA DI FINITURA	10000 CAD.	Oltre il colmo del tetto	8	----	-----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E13	RIPARAZIONI	10000	Oltre il colmo del tetto	8	----	-----	
E14	LINEA RIPARAZIONE	5750	Oltre il colmo del tetto	8	----	-----	
E19	RICAMBIO AMBIENTE ARIA	15000	Oltre il colmo del tetto	8	----	-----	
E22-E23	RITOCCHI VERNICIATURA	9200 CAD.	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 50	
E25	ACCENSIONE MOTORI	2500	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	----	-----	
E26	ACCENSIONE TRATTORI	1600	Oltre il colmo del tetto	2	----	-----	
E27	RIPARAZIONE MOTORI	3500	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	----	-----	
E28	COLLAUDO MOTORI	4000	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	----	-----	(1)
E29	ROLLER TEST	4000	Oltre il colmo del tetto	45 min/g	----	-----	
E30	ROLLER TEST	4500	Oltre il colmo del tetto	3	----	-----	(1)
E31	ROLLER TEST	4500	Oltre il colmo del tetto	1	----	-----	(1)
E32÷E34	RICAMBIO AMBIENTE ARIA	2000 CAD.	Oltre il colmo del tetto	8	----	-----	
E46	TORNITURA - RETTIFICA	5600	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale particellare/ nebbie oleose	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E51	FRESATRICI – TORNITRICI – ALESATRICI - FORATRICI	5800	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare/ nebbie oleose	< 10	
E52	N.2 RETTIFICHE + N.1 LAPPATRICE	4000	Oltre il colmo del tetto	13	Materiale particellare/ nebbie oleose	< 10	
E53	TORNITURA	2100	Oltre il colmo del tetto	13	Materiale particellare/ nebbie oleose	< 10	
E54	TORNITURA	2350	Oltre il colmo del tetto	13	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E57	CENTRO DI LAVORO E TEMPRA	5200	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose Ammoniaca COV (Come C-Tot)	< 10 < 15 < 150	
E59	RIPARAZIONE CARRELLI	2500	Oltre il colmo del tetto	5 min/g	----	-----	
E60	REPARTO AFFILATURA UTENSILI AD UMIDO – POSTAZIONE DI SALDATURA E STOZZATURA	4000	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E62	BARENATURA + LAVAGGIO CARTER	4000	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E63	N.4 CENTRI DI LAVORO	4000	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	(2)
E64	FRESATURA - FORATURA	8600	Oltre il colmo del tetto	14	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E71	CENTRI DI LAVORO	3500	Oltre il colmo del tetto	14	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E80-E81	SALDATURA	1100 CAD.	Oltre il colmo del tetto	1	----	-----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E82	RICAMBIO AMBIENTE ARIA	3500	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	-----	----	
E84	PROVA MOTORI	3100	Oltre il colmo del tetto	15 min/g	-----	----	
E85	RICAMBIO AMBIENTE ARIA	10000	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	----	----	
E86-E87	PROVA MOTORI	2000 CAD.	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	-----	-----	
E88	RICAMBIO ARIA	25000	6,5	Saltuaria	-----	-----	
E89	VERNICIATURA	15800	Oltre il colmo del tetto	1	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 9	(3)
E91	BOX MISCELAZIONE VERNICI	3000	Oltre il colmo del tetto	8	COV (Come C-Tot)	< 16	
E92	RICAMBIO ARIA	4000	3,5	Saltuaria	-	-	
E95	CAPPE PROVE ACIDE	980	Oltre il colmo del tetto	3	-	-	
E96	TAGLIERINA	2800	Oltre il colmo del tetto	5 min/g	-	-	
E97	SUPERCOLLAUDO	6500	Oltre il colmo del tetto	40 min/g	-	-	
E98	CALDAIA VAPORE A GAS METANO DA 1,744 MW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E99	CALDAIA VAPORE A GAS METANO D'EMERGENZA DA 2,326 MW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E100	SFIATO CONDENSE	---	----	----	----	----	
E102-E103	RICAMBIO ARIA CABINE PROVE TRATTRICI	17000 CAD	9	Saltuaria	-----	-----	
E106	LAVORAZIONE FORCELLE E MAZAK 6	4000	Oltre il colmo del tetto	13	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	(2)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E109	RICAMBIO ARIA PROVE TRASMISSIONE	12000	Oltre il colmo del tetto	8	-----	-----	
E110	RICAMBIO ARIA SAFETY BOX	300	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	-----	-----	
E111	LINEA POSTERIORI MOZZI	12000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare/ nebbie oleose Ammoniacca COV (Come C-Tot)	< 10 < 15 < 5	
E112	CENTRI DI LAVORO PONTI	4000	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E113	TORNI VERTICALI MORANDO	2500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E114	N.2 TORNI AUTOMATICI	4000	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	(2)
E115	CENTRI DI LAVORO	4000	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E116	RICAMBIO ARIA BOX MULETTI	9000	Oltre il colmo del tetto	24	-----	-----	
E117	ACCENSIONE MOTORI SCUOLA	1200	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	-----	-----	
E119÷ E125	LAVAGGIO PARTICOLARI	800 CAD.	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	-----	-----	
E126	ACCENSIONE TRATTORI REPARTO ENGINEERING	3100	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	-----	-----	
E127	CENTRI DI LAVORO	4000	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E129	RICAMBIO ARIA AMBIENTE ACCENSIONE MOTORI DA FINE LINEA A ZONA COLLAUDO	8000	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	-----	-----	
E130	LAVAGGIO PEZZI	2150	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	SOV	< 200	(3)
E131	ACCENSIONE MOTORI REPARTO ENGINEERING	1800	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	-	-	
E132- E133	CABINA DI VERNICIATURA	12000 CAD.	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 50	
E134	TUNNEL APPASSIMENTO	2500	Oltre il colmo del tetto	9	COV (Come C-Tot)	< 50	
E135	FORNO DI ESSICCAZIONE	2500	Oltre il colmo del tetto	9	COV (Come C-Tot)	< 50	
E136÷ E138	ACCENSIONE MOTORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E139	ACCENSIONE TRATTORI PROVE DI REGOLAZIONE LINEA 1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E140	ASPIRAZIONE MOTORE E SALA PROVE DI TRASMISSIONE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E141- E142	RICAMBIO ARIA CABINA PROVA TRASMISSIONI	25000 CAD.	Oltre il colmo del tetto	24	-	-	
E143	POSTAZIONE SALDATURA MANUTENZIONE REP.	1500	Oltre il colmo del tetto	5 ÷ 15 min per 2 h/sett	-	-	
E144	TUNNEL DI LAVAGGIO	6000	Oltre il colmo del tetto	15	Sostanze alcaline Ammoniaca	< 5 < 5	
E145	ESTRAZIONE CABINA DI SOFFIAGGIO	21000	Oltre il colmo del tetto	15	-	-	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E146	BRUCIATORE A GAS METANO DA 407 KW PER RISCALDAMENTO SOLUZIONE LAVAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E147	N.2 CNC	4500	Oltre il colmo del tetto	23	Materiale particellare/nebbie oleose	<10	
E148	ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA	2500	Oltre il colmo del tetto	5 ÷ 15 min per 2 h/sett	-	-	(3)
E149	ASPIRAZIONE FUMI MARMITTA PTO 1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E150	ASPIRAZIONE FUMI MARMITTA PTO 2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
EG1	CENTRALE TERMICA (2500 Kw)	2390	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂) Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(4)(5)
EG2	CENTRALE TERMICA (3500 Kw)	3345	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂) Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(4)
EG3 – EG4	CENTRALE TERMICA (945 Kw)	900 CAD.	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂) Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(4)(5)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
EG5	CENTRALE TERMICA (1750 Kw)	1670	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂) Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(4)(5)
EG6	CENTRALE TERMICA (940 Kw)	899	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂) Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(4)(5)
EG7	CENTRALE TERMICA (680 Kw)	650	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂) Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(4)(5)
EG8-EG9	CENTRALE TERMICA (814 Kw)	778	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂) Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(4)(5)
EG10-EG11	CENTRALE TERMICA (810 Kw)	774	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂) Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(4)(5)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
EG12-EG13	CENTRALE TERMICA (50 Kw)	48 CAD.	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂) CO	<5 <150 <35 <100	(4)(5)
EG14	CENTRALE TERMICA 600 Kw)	575	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 5 mesi/anno	Materiale particolare Ossidi di azoto (come NO ₂) Ossidi di zolfo (come SO ₂) Monossido di carbonio	<5 <150 <35 <100	(4)(5)
(1) Emissione momentaneamente disattivata							
(2) Per tale emissione, trattandosi di modifica non sostanziale e tenuto conto è già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la stessa Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.							
(3) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							
(4) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.							
(5) Per tale emissione la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione del materiale particolare, del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, delle sostanze organiche volatili, dei COV (come C-Tot), delle sostanze alcaline e dell'ammoniaca devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta è tenuta a rispettare per le emissioni **E7, E8, E9, E10, E22, E23, E89, E91, E132, E133, E134 e E135** le seguenti prescrizioni:

- Il **limite di emissione diffusa di COV** (20% dell'input di solvente totale) espresso come C Organico è fissato in **3.725,63 Kg/anno**.

- Il **limite di emissione totale annua di COV** espresso come C Organico è fissato in **25.488,27 Kg/anno**.

- I valori limite di S.O.V. (C Totale) delle emissioni **E7** e **E8** si intendono come valore medio di entrambe le emissioni. Pertanto vanno controllati eseguendo contemporaneamente i prelievi nelle condizioni di marcia considerate più gravose per l'impianto.

- I valori limite di S.O.V. (C Totale) delle emissioni **E132** e **E133** si intendono come valore medio di entrambe le emissioni. Pertanto vanno controllati eseguendo contemporaneamente i prelievi nelle condizioni di marcia considerate più gravose per l'impianto.

- La Ditta dovrà effettuare autocontrolli di verifica delle caratteristiche quali-quantitative con una periodicità almeno **semestrale** delle emissioni **E7, E8, E9, E10, E132, E133, E134, E135** e con una periodicità almeno **annuale** delle emissioni **E22, E23, E91** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo;

- Annualmente ed entro la data del 31/03, la Ditta è tenuta a elaborare il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01 – 31/12. Il piano di gestione solventi deve essere tenuto in presso la Ditta a disposizione dei competenti organi di controllo.

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E7, E8, E9, E10, E22, E23, E89, E91, E132, E133, E134** e **E135**.

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

- a) informa tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A. territorialmente competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente periodicità

- almeno semestrale per le emissioni n. 7 – 8 - 9 - 10 - 57 - 111 - 132 - 133 – 134 - 135;
- almeno annuale per le emissioni n. 5 – 6 - 22 - 23 – 46 – 51 – 52 – 53 – 54 – 57 – 60 – 62 – 63 – 64 – 71 – 91 – 106 – 112 – 113 – 114 – 115 – 127 – 144 -147 - G2 (relativamente al parametro ossidi di azoto) ;

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/12795 del 22/11/2016 e successive integrazioni

6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla relazione di previsione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale emerge il rispetto dei limiti assoluti (ai confini rappresentativi) e differenziali (ai ricettori rappresentativi) sia per il periodo diurno che per il periodo notturno. L'azienda risulta acusticamente compatibile.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.